

*Codice Napoleone* e dell'art. III del presente Regolamento. (*Tit. 2, cap. 4, art. 87.*)

Art. IX. All' arrivo del bastimento nel Porto di disarmamento, il ruolo d' equipaggio si depositerà all' Ufficio del Preposto all' iscrizione marittima.

Art. X. Di ciascun atto di morte se ne trasmetterà copia all' Ufficiale dello Stato civile dell' ultimo domicilio del defunto, nel modo indicato nei precedenti art. 4 e 5. L' Ufficiale sarà tenuto a farne immediatamente l' iscrizione nel Registro a norma del prescritto dall' art. 87 del Codice.

Certificato conforme;

*Il Consigliere Segretario di Stato,*

L. Vaccari.